



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 235

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, concernenti la riforma della disciplina in materia di
adozione internazionale

Indice

1. DDL S. 235 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 235	5

1. DDL S. 235 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 235
XVII Legislatura

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, concernenti la riforma della disciplina in materia di adozione internazionale

Iter

31 luglio 2013: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.235 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

Aldo Di Biagio (SCpI)

Cofirmatari

Antonio Scavone (GAL) (aggiunge firma in data 23 maggio 2013)

Erica D'Adda (**PD**) (aggiunge firma in data 30 maggio 2013)

Linda Lanzillotta ([SCPl](#)) (aggiunge firma in data 30 maggio 2013)

Alessandro Maran (SCpI) (aggiunge firma in data 30 maggio 2013)

Antonio Razzi (**PdL**) (aggiunge firma in data 30 maggio 2013)

Lucio Romano ([SCpI](#)) (aggiunge firma in data 30 maggio 2013)

Pasquale Sollo (**PD**) (aggiunge firma in data 30 maggio 2013)

Maria Spilabotte ([PD](#)) (aggiunge firma in data 30 maggio 2013)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **19 marzo 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 3 del 21 marzo 2013.

Classificazione TESEO

ADOZIONE AFFIDAMENTO AFFILIAZIONE , ADOZIONE INTERNAZIONALE

Articoli

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.5), AUTORIZZAZIONI (Art.1), STRANIERI (Artt.1, 2, 9), ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA (Art.1), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Artt.2, 3, 5), SENTENZE STRANIERE (Art.4), SOPPRESSIONE DI ENTI (Art.6), ABROGAZIONE DI NORME (Art.6), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.7), MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (Art.7), NEONATI (Art.11), CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI DI SERVIZI PUBBLICI (Art.12), MINORI (Artt.1, 2, 9)

Assegnazione

Assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia)** in sede referente il 31 luglio 2013.

Annuncio nella seduta pom. n. 85 del 31 luglio 2013.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 3^a (Aff. esteri), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), Questioni regionali (aggiunto il 31 ottobre 2013; annunciato nella seduta n. 134 del 5 novembre 2013)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 235

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 235

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DI BIAGIO** , **SCAVONE** , **D'ADDA** , **LANZILLOTTA** , **MARAN** , **RAZZI** , **ROMANO** , **SOLLO** e **SPILABOTTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2013

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, concernenti la riforma della disciplina in materia di adozione internazionale

Onorevoli Senatori. -- Dopo anni caratterizzati da una tendenza positiva, a partire dal 2006 le idoneità all'adozione internazionale dichiarate dai tribunali per i minorenni sono drasticamente diminuite: da 6.273 nel 2006 a 3.179 nel 2011, rivelando un condizione di crisi per l'intero settore.

I costi dell'adozione internazionale e la crisi economica in corso non sono l'unica ragione: c'è una generale sfiducia nelle adozioni internazionali perché si è creata una cultura negativa intorno all'adozione. Le procedure sono complicate e troppo lunghe. Le coppie disponibili ad accogliere un bambino abbandonato non vengono considerate come una preziosa risorsa. Se il calo continuasse secondo il *trend* evidenziato, si assisterebbe in breve alla fine delle adozioni internazionali, con un numero ridottissimo di adozioni già a partire dal 2020. Eppure, l'abbandono dei minori è in crescita: dai 145 milioni di bambini abbandonati nel 2004 ai 168 milioni del 2009 (stime UNICEF). Dinanzi a questo disarmante quadro è d'obbligo trovare le soluzioni per il rilancio delle adozioni.

Di questa crisi delle adozioni internazionali ha preso atto anche la Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza che, nel documento del 22 gennaio 2013, conclusivo dell'indagine conoscitiva condotta in materia di affidamento e adozione, al termine della precedente legislatura, ha raccolto le testimonianze delle associazioni e lanciato proposte per una riforma della legge sulle adozioni internazionali. Alcuni dei punti critici del sistema attuale sono peraltro affrontati anche dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nelle raccomandazioni indirizzate all'Italia il 6 ottobre 2011, in cui fra l'altro vengono segnalati l'eccessivo numero degli enti autorizzati italiani e la necessità di un maggiore controllo delle procedure.

In questo scenario appare auspicabile avviare un percorso di rinnovamento del sistema normativo, organizzativo e culturale che disciplina e sottende le dinamiche connesse all'adozione di minori: cambiare la cultura, snellire il sistema per valorizzare le persone disponibili all'adozione e rendere l'adozione gratuita per le famiglie meno abbienti. Tutto questo appare fattibile attraverso una riforma della legge 4 maggio 1983, n. 184, per giungere ad un numero sempre maggiore di famiglie accoglienti e di adozioni internazionali.

Il punto di partenza per il rinnovamento del settore va rintracciato nell'introduzione di facilitazioni alle famiglie orientato all'aumento del numero delle famiglie disponibili all'accoglimento. Infatti servono più adottanti e per questo le famiglie devono essere incentivate ad adottare. Occorrono dunque alcune riforme culturali e procedurali che consentano, da un lato, di ridare fiducia a chi desidera adottare e, dall'altro, di rendere l'adozione più veloce e meno costosa e perfino gratuita per alcune categorie di famiglie.

La coppia che decide di adottare un bambino straniero abbandonato è una risorsa che non va

selezionata ma accompagnata: è però una coppia che non è a conoscenza delle difficoltà e dei problemi insiti in questo atto di accoglienza. Va quindi «presa per mano» e accompagnata da chi ha vissuto la stessa esperienza in collaborazione con gli esperti dell'adozione internazionale. Oggi, invece, tutta la fase di selezione è concentrata sul «prima», per l'ottenimento dell'idoneità. Inoltre l'idoneità viene rilasciata in modo anacronistico dai tribunali per i minorenni che non hanno le risorse necessarie per essere costantemente informati sulla realtà delle adozioni internazionali nei Paesi di provenienza dei minori.

Nel presente disegno di legge l'idoneità deve essere il risultato di un processo di accompagnamento che vede coinvolti insieme i servizi sociali e gli enti autorizzati. I servizi e non più i tribunali saranno responsabili del procedimento, come avviene già negli altri Paesi europei.

Si tratterà dunque di una idoneità sostanziale e non solo formale. Servizi sociali ed enti saranno un punto di riferimento costante della coppia e non avranno l'obiettivo della «selezione» basata su criteri astratti ma piuttosto quello della valorizzazione delle risorse delle persone che hanno deciso di accogliere un figlio non loro. Questa stretta collaborazione dovrà continuare anche dopo l'ottenimento dell'idoneità, durante tutto il percorso di accompagnamento della coppia e soprattutto dopo l'adozione per il sostegno della nuova famiglia.

È necessario, infine, uniformare l'*iter* a livello nazionale: agli adottanti sono dovuti parità di trattamento, trasparenza e celerità del servizio pubblico e dunque limitare per legge il numero di incontri psico-sociali. I corsi di formazione saranno svolti in questa fase, quindi assolutamente prima dell'ottenimento della idoneità. Appare altrettanto prioritario intervenire sui costi connessi alla disciplina delle adozioni, che purtroppo al momento sembrano attestare questa pratica di accoglienza ad un lusso, derogabile in tempi di crisi.

Il costo delle adozioni può essere ridotto, aumentando allo stesso tempo la qualità dei servizi resi alle coppie.

Questo è possibile innalzando gli *standard* di efficienza e qualità per gli enti autorizzati e stabilendo costi *standard* per i loro servizi. Attraverso le seguenti fasi si giungerà ad un sistema caratterizzato da economie di scala in cui un numero di enti inferiore ad oggi sarà in grado di realizzare un numero elevato di adozioni a costi più bassi e con un accompagnamento delle coppie qualitativamente elevato. Partendo da una prima fase: elevare i requisiti degli enti autorizzati.

È necessario definire i requisiti qualitativi per gli enti autorizzati per aumentarne la solidità e il livello di assistenza prestato alle coppie. Dovrà dunque procedersi con l'introduzione di nuovi requisiti sia in Italia (regionalizzazione, cioè una sede in ogni regione in cui operano; certificazione del bilancio; qualifica di ente morale; numero minimo di mandati e di adozioni) sia all'estero (sede effettiva con personale dipendente; tracciabilità dei trasferimenti monetari; obbligatorietà delle attività di cooperazione internazionale e *status* di organizzazione non governativa riconosciuta dal Ministero degli affari esteri) e prevedere controlli effettivi sul possesso di tali requisiti.

Successivamente occorre stabilire i costi *standard* necessari per l'espletamento delle procedure in Italia e nei singoli Paesi esteri. Occorrerà poi definire costi *standard* i servizi forniti dagli enti autorizzati per dare ad ogni procedura adottiva, dato il livello qualitativo richiesto, un esborso certo, congruo e inferiore a quello attuale.

La combinazione dei requisiti qualitativi richiesti e dei costi *standard* fissati per raggiungerli obbligherà gli enti a un percorso virtuoso di ricerca dell'efficienza, che finirà con il premiare quelli più organizzati e capaci di realizzare un numero elevato di adozioni, rendendoli polo di aggregazione per quelli meno efficaci. In questi casi accade infatti che solo le organizzazioni capaci di conseguire economie di scala significative (al crescere del numero delle adozioni fatte diminuisce, infatti, il costo medio per adozione che l'ente sostiene) riescano a rispettare i requisiti richiesti in termini di costi e dei servizi. Al termine di questo processo, avremo un numero minore di enti più grandi, in grado di fornire alle coppie un servizio migliore e a costi inferiori.

In questo scenario sarà necessario introdurre un regime di convenzione tra enti autorizzati e pubblica

amministrazione fino alla totale gratuità dell'adozione internazionale.

Attraverso la riduzione dei costi delle adozioni tramite l'introduzione di costi *standard* e i risparmi pubblici derivanti dalle razionalizzazioni della procedura adottiva descritte (maggiori sinergie tra servizi sociali ed enti autorizzati, eliminazione dei tribunali per i minorenni, eliminazione delle agenzie regionali per l'adozione e snellimento nella composizione della Commissione per le adozioni internazionali), l'adozione internazionale potrebbe diventare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico, un servizio offerto dagli enti autorizzati in un regime di convenzione con la pubblica amministrazione, il cui pagamento sarebbe commisurato al reddito degli adottanti fino alla totale gratuità per le persone meno abbienti (criteri basati sull'indicatore della situazione economica equivalente).

Abbiamo la priorità di incrementare il numero di adozioni ma occorre che siano di qualità. I minori abbandonati nei Paesi stranieri sono sempre più numerosi ma restano per anni negli istituti. Solo se le adozioni internazionali verranno incluse nella politica estera del nostro Paese sarà possibile rafforzare il sistema delle adozioni all'estero rispettando anche il principio di sussidiarietà, secondo cui le adozioni internazionali sono ammesse solo se si è cercata una famiglia per il minore nel Paese di origine (Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476). Servono inoltre nuovi strumenti che, superando le incompatibilità fra diversi sistemi giuridici, consentano di accogliere i minori stranieri in situazioni di emergenza umanitaria o in condizioni particolari nel loro superiore interesse. Ecco le soluzioni proposte.

L'adozione internazionale non può continuare ad essere trattata come un affare privato delle famiglie ma deve essere inquadrata tra gli obiettivi della politica estera.

La Commissione per le adozioni internazionali dovrà essere trasferita presso il Ministero degli affari esteri e la sua presidenza dovrà essere affidata ad un ambasciatore per le adozioni internazionali. Questo passaggio consentirà anche un coordinamento delle attività svolte dagli enti autorizzati all'estero attraverso un funzionario *ad hoc* presso ogni ambasciata, oltre all'attivazione di specifiche linee di finanziamento per i progetti di cooperazione, con lo scopo di garantire la sussidiarietà delle adozioni di minori nei Paesi in cui l'Italia adotta.

Si rende dunque necessaria la modifica della norma che prevede la composizione della Commissione per le adozioni internazionali, in occasione della quale il numero dei commissari sarà ridotto fino a 7 dagli attuali 16.

Inoltre il presente disegno di legge si intende introdotte un quadro normativo specifico per le adozioni di minori con «bisogni speciali». Consentire ai minori con «bisogni di diritto speciali» (definizione della Conferenza internazionale de L'Aja del 2008: minori affetti da problemi di comportamento o che hanno subito traumi; minori con una capacità fisica o mentale; minori che hanno compiuto i 7 anni di età, minori appartenenti a fratrie) di essere adottati anche da persone singole e da adottanti con età superiore ai limiti stabiliti dalla legge in vigore.

Il presente disegno di legge vuole disciplinare nell'ordinamento italiano le formule di accoglienza innovativa già riconosciute dall'ordinamento internazionale, al fine di consentire una urgente quanto opportuna armonizzazione tra norma e esigenze sociali e culturali che subiscono una costante evoluzione.

Le proporzioni dell'abbandono minore in moltissimi Paesi stranieri e il verificarsi di calamità naturali o di altre situazioni particolari, più o meno transitorie, in cui i minori si trovano senza protezione, rendono necessaria l'attivazione di nuovi strumenti legislativi che consentano di accogliere in via più o meno stabile, a seconda delle necessità del caso, questi bambini stranieri senza famiglia.

Tra le situazioni giuridiche che non sono regolamentate in Italia rientra quella dei minori in *kafala*, istituto dei paesi islamici che non ha un corrispondente nella nostra legge. La previsione di idonee disposizioni per l'affidamento di minori provenienti da Stati i cui ordinamenti non prevedono l'istituto dell'adozione consentirà anche ai minori orfani originari di Paesi con legge coranica di diventare figli,

aprendo la strada alla pronuncia di una adozione nazionale.

L'introduzione dell'istituto dell'affidamento internazionale avrà invece lo scopo di accogliere i minori dei Paesi in emergenza umanitaria e, quindi, di togliere i minori dagli istituti sia come misura temporanea che in vista di un successivo progetto adottivo laddove in seguito se ne accertassero le condizioni.

Per i bambini stranieri adottabili più grandi, e quindi con un'età tale da rendere più difficoltoso il reperimento di una famiglia adottiva, dovranno invece essere introdotti dei soggiorni a scopo adottivo. Si tratterà della possibilità di trovare accoglienza per gruppi di minori accompagnati in Italia per brevi periodi rinnovabili, anche nell'ottica di creare un legame e aprire la strada ad un progetto di adozione.

Esiste inoltre la necessità di accrescere e rafforzare le azioni di lotta contro l'aborto laddove usato come strumento di regolazione delle nascite. Per questo si potrebbe introdurre in Italia l'istituto dell'adozione del nascituro e, contestualmente, consentire alle coppie residenti in Italia di adottare all'estero minori appena nati e sfuggiti all'aborto grazie alla legge che consente di trovare una famiglia adottiva già nel corso della gestione. In questa seconda direzione si dovrebbero riconoscere i provvedimenti, pronunciati in Paesi che hanno ratificato la Convenzione de L'Aja del 1993, che prevedono, come misura di prevenzione dell'aborto, il mantenimento e l'adozione del nascituro durante la gestazione, sotto il controllo dell'autorità giudiziaria (per esempio gli Stati Uniti d'America).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Provvedimento di idoneità all'adozione)

1. L'articolo 29-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 29-*bis* -- *1.* Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al servizio socio-assistenziale nel comune in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione con provvedimento motivato al termine della procedura indicata dal presente articolo. A tale scopo, ciascun comune individua il servizio socio-assistenziale, nell'ambito del proprio territorio, autorizzato a svolgere le funzioni di cui al presente capo.

2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

3. Il servizio socio-assistenziale, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente il provvedimento di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, indirizza gli aspiranti genitori adottivi agli enti autorizzati ai sensi dell'articolo 39-*ter* e trasmette, entro quindici giorni dalla data della presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità all'ente autorizzato scelto dagli istanti per le attività di cui ai commi 4, 5 e 6. La scelta dell'ente è sempre modificabile.

4. Gli enti autorizzati, in collaborazione con le aziende sanitarie locali e ospedaliere, per quanto di loro competenza e sulla base di appositi protocolli ai sensi dell'articolo 39-*bis*, svolgono le seguenti attività obbligatorie:

a) informazioni sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà;

b) preparazione degli aspiranti all'adozione;

c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.

5. Le valutazioni psicologiche sono effettuate sulla base di un numero complessivo di tre incontri.

6. L'ente autorizzato trasmette al servizio socio-assistenziale competente, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati ai commi 4 e 5, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.

7. I termini indicati nel presente articolo sono obbligatori e non sono suscettibili di proroghe. Il loro mancato rispetto da parte degli enti autorizzati determina un grave inadempimento rilevante ai fini del mantenimento dell'autorizzazione e, in ogni caso, l'obbligo di pagamento di una sanzione amministrativa nella misura di 500 euro da versare a beneficio degli adottanti. In caso di mancato rispetto dei termini da parte dei servizi socio-assistenziali degli enti locali, gli enti autorizzati incaricati della formazione emettono in via eccezionale il provvedimento, che deve essere vidimato dai citati servizi nelle quarantotto ore successive. In ogni caso il mancato rispetto dei termini determina responsabilità civile e amministrativa».

2. L'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dai seguenti:

«Art. 30. -- 1. Il servizio socio assistenziale, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-*bis*, comma 6, sente gli aspiranti all'adozione, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti ed adotta, entro i due mesi successivi, un provvedimento motivato attestante la sussistenza o meno dei requisiti per adottare.

2. Il provvedimento di idoneità ad adottare, assunto ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 6, ha di regola natura generale e astratta e mantiene efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38, al pubblico ministero presso il tribunale competente in materia di minori, e all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-*ter* scelto dagli aspiranti all'adozione secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 29-*bis* oppure da altro ente autorizzato indicato dagli interessati.

4. Qualora il provvedimento di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il servizio socio-assistenziale competente comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato indicato dagli aspiranti genitori adottivi.

5. Il provvedimento di idoneità o di non idoneità e quello di revoca sono sempre modificabili e sono reclamabili da parte del pubblico ministero e degli interessati ai sensi dell'articolo 30-*bis*.

6. I termini indicati nel presente articolo sono obbligatori e non sono suscettibili di proroghe. Il loro mancato rispetto da parte degli enti autorizzati determina per gli enti medesimi una grave responsabilità da valutare ai fini del mantenimento dell'autorizzazione e, in ogni caso, il pagamento di una sanzione amministrativa nella misura di 500 euro da versare a beneficio degli adottanti. In caso di mancato rispetto dei termini da parte dei servizi socio-assistenziali degli enti locali, gli enti autorizzati adottano ogni provvedimento necessario. In ogni caso il mancato rispetto dei termini è fonte di responsabilità civile e amministrativa.

Art. 30-*bis*. -- 1. I procedimenti di opposizione ai provvedimenti amministrativi in materia di adozione internazionale hanno carattere speciale e ad essi non si applicano le norme ordinarie sulle impugnazioni dei provvedimenti amministrativi.

2. Competente a conoscere i procedimenti di cui al comma 1 è il tribunale ordinario del distretto territorialmente competente in base al luogo in cui si trova l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento.

3. L'opposizione si propone con ricorso entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento. Alla trattazione di applicano gli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile. Il tribunale decide con decreto entro sessanta giorni».

Art. 2.

(Adozione di minori stranieri)

1. All'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito

dal seguente:

«3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:

- a) fornisce agli adottanti una formazione specifica sulla procedura, sugli usi e sui costumi dei Paesi stranieri, necessaria prima della partenza degli adottanti per il Paese estero di destinazione;
- b) riceve dall'autorità straniera l'attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione; decide, in accordo con la suddetta autorità, qualora ne sussistano i requisiti e previa acquisizione di un parere motivato da parte dei servizi socio-assistenziali dell'ente locale che seguono gli adottanti, da trasmettere all'ente autorizzato entro quindici giorni dalla data della richiesta, in merito all'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38, comunicandone le ragioni, nonché, ove sia richiesto dal Paese di origine, approva, in ogni caso previa acquisizione di un parere motivato da parte dei servizi socio-assistenziali dell'ente locale, da trasmettere all'ente autorizzato entro quindici giorni dalla data della richiesta, la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi. I termini di cui alla presente lettera sono obbligatori;
- c) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente ai servizi socio-assistenziali dell'ente locale e alla Commissione di cui all'articolo 38;
- d) svolge, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali dell'ente locale, attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia, su specifico incarico ricevuto in adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 2».

Art. 3.

(Assistenza)

1. All'articolo 34 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Dal momento dell'ingresso in Italia, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale e per l'adempimento delle richieste delle autorità dei Paesi di origine dei minori, i servizi socio-assistenziali degli enti locali, collaborando con l'ente autorizzato che ha curato la procedura adottiva all'estero, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

2-bis. Le attività di cui al comma 2 del presente articolo sono svolte dai servizi socio-assistenziali in collaborazione con gli enti autorizzati sulla base di appositi protocolli da stipulare ai sensi dell'articolo 39-bis».

Art. 4.

(Adozione pronunciata all'estero)

1. All'articolo 35 della legge 4 maggio 1983, n. 184, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, la sentenza straniera è riconosciuta in applicazione della legge 31 maggio 1995, n. 218.

3. Se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione e l'autorizzazione previste rispettivamente dalle lettere i) e h) del comma 1 dell'articolo 39, il provvedimento di adozione è immediatamente trascrivibile nei registri dello stato civile».

Art. 5.

(Qualità e organizzazione: requisiti e controlli per gli enti autorizzati)

1. All'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«c) disporre di un'adeguata sede operativa in ciascuna delle regioni o province autonome per le quali sono autorizzati a operare in Italia e nei Paesi stranieri in cui intendono operare»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*l-bis*. Oltre ai requisiti stabiliti nel comma 1, fino al 31 dicembre 2013 gli enti autorizzati devono essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti:

- a) avere la personalità giuridica riconosciuta ai sensi dell'articolo 12 del codice civile;
- b) avvalersi all'estero di collaboratori legati agli enti stessi da rapporti professionali stabiliti e remunerati sulla base di criteri svincolati dal numero di procedure adottive concluse;
- c) farsi certificare annualmente in bilancio da un ente o persona a ciò preposta;
- d) fornire contestualmente i servizi di formazione e di accompagnamento degli adottanti previsti dagli articoli 29-*bis*, commi 4, 5 e 6, 31, comma 3, e 34, comma 2.

l-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 gli enti autorizzati devono altresì avere almeno cinque sedi regionali in Italia ed essere operativi in almeno dieci Paesi all'estero. Entro la stessa data le attività di cooperazione devono essere svolte in proprio dagli enti autorizzati riconosciuti come organizzazioni non governative dal Ministero competente.

l-quater. Per la verifica della permanenza dei requisiti di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* gli enti sono sottoposti a controlli e a eventuali ispezioni con cadenza biennale».

2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*l-bis*) vigila sul funzionamento degli enti autorizzati, anche disponendo eventuali ispezioni, per la verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 39-*ter*».

Art. 6.

(Soppressione delle agenzie regionali per l'adozione)

1. All'articolo 39-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c) promuovono la definizione di protocolli operativi e di convenzioni tra enti autorizzati e servizi.»;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 7.

(Commissione per le adozioni internazionali)

1. All'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è costituita presso il Ministero degli affari esteri la Commissione per le adozioni internazionali.

2. La Commissione è composta da:

- a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un ambasciatore;
- b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- d) un rappresentante del Ministero della giustizia specializzato sulle tematiche minorili;
- e) un rappresentante della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
- f) due rappresentanti degli enti autorizzati designati dal Presidente della Commissione;
- g) un rappresentante del Ministero della salute;
- h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- l) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal *forum* delle associazioni familiari»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione svolge la propria attività all'interno di un dipartimento specializzato sulle tematiche minorili istituito presso il Ministero degli affari esteri con apposito regolamento di attuazione e si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche. Presso ogni ufficio delle rappresentanze italiane all'estero è designato un funzionario quale referente per le attività di adozione internazionale, che collabora con gli enti autorizzati e svolge le attività proprie della Commissione di cui abbia ricevuto specifica delega. A garanzia del principio di sussidiarietà delle adozioni internazionali, la Commissione avrà cura di promuovere l'attivazione di specifiche linee di finanziamento da impiegare per il rafforzamento dei sistemi di protezione dell'infanzia nei Paesi da cui provengono i minori adottati da persone residenti in Italia».

Art. 8.

(Adozione dei minori con bisogni speciali)

1. All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati ai fini dell'adozione nazionale, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Nel caso di adozione di minori con *handicap* accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che appartengano ad una delle categorie con bisogni speciali ai sensi delle linee guida della Conferenza de L'Aia di diritto internazionale privato del 2009, i requisiti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo non si applicano. L'adozione, in questi casi, è altresì consentita ad una persona singola. Lo Stato, le regioni e gli enti locali intervengono in favore di tali minori, nell'ambito delle proprie competenze nei limiti delle disponibilità finanziarie e dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati».

Art. 9.

(Affidamento di minori provenienti da Stati in cui non è prevista l'adozione)

1. Al titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il capo I è inserito il seguente:

«Capo I-bis -- INGRESSO IN ITALIA E PROTEZIONE DEI MINORI STRANIERI PROVENIENTI DA PAESI CHE NON RICONOSCONO GLI ISTITUTI DELL'ADOZIONE E DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO.

Art. 39-*quinquies*. -- 1. Fermo restando il rispetto delle norme che regolano l'ingresso in Italia degli stranieri, per l'ingresso e il soggiorno in Italia dei minori stranieri provenienti da Paesi che non riconoscono l'adozione e l'affidamento a scopo preadottivo è necessaria l'autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38, che è rilasciata nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo.

Art. 39-*sexies*. -- 1. Nel caso di minore di cui la competente autorità straniera abbia accertato lo stato di abbandono, l'ingresso e la permanenza del minore in Italia sono ammessi a condizione che:

a) il minore sia accompagnato da almeno un adulto che eserciti su di lui la potestà genitoriale, in base ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria competente del Paese di origine del minore;

b) il provvedimento della competente autorità straniera abbia autorizzato l'espatrio del minore e la residenza in Italia in maniera permanente;

c) il minore sia originario di Paesi con cui l'Italia ha concluso un accordo internazionale in base al quale alle autorità del Paese di nuova residenza del minore sono trasferite la giurisdizione e la competenza ad adottare le misure necessarie per la protezione del minore in conformità al suo superiore interesse;

- d) gli accordi di cui alla lettera c) contengano le condizioni di cui al presente articolo;
- e) siano stati rispettati i requisiti e le procedure di cui al capo I del presente titolo;
- f) il provvedimento straniero sia corredato da una copia certificata e conforme dell'atto di nascita del minore, del certificato di decesso dei genitori oppure dell'atto in cui è accertato lo stato di abbandono del minore;
- g) il minore di età superiore a dodici anni abbia prestato il proprio consenso al trasferimento all'estero;
- h) entro sei mesi dalla data dell'ingresso in Italia sia richiesta la pronuncia di adozione del minore al tribunale per i minorenni territorialmente competente che, sussistendone le condizioni, emette una sentenza agli effetti di cui all'articolo 27. Nel caso in cui l'adozione sia richiesta da un parente del minore si applica l'articolo 44.

2. Per le richieste fondate su provvedimenti stranieri emessi in data precedente all'entrata in vigore del presente articolo, l'autorizzazione può essere rilasciata anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1, purché il requisito di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sussista al momento della richiesta e sia chiesto al tribunale per i minorenni territorialmente competente un provvedimento ai sensi dell'articolo 22 nel termine di cui alla lettera h) del citato comma 1, sempre che ciò corrisponda all'interesse del minore, avuta considerazione per i legami già instauratisi.

Art. 39-*septies*. -- 1. Nel caso di minore la cui misura di protezione disposta all'estero abbia carattere temporaneo e funzione assimilabile alla misura di protezione di cui al titolo I-*bis*, l'ingresso e la permanenza del minore in Italia sono ammessi a condizione che:

- a) il provvedimento straniero che autorizza l'espatrio e la residenza all'estero del minore sia emesso od omologato dalla pubblica autorità;
- b) gli adulti che richiedono l'autorizzazione all'ingresso del minore abbiano entrambi la medesima nazionalità del minore ovvero, in difetto, abbiano rispettato le condizioni e procedure di cui al titolo IV-*bis*;
- c) gli adulti che richiedono l'autorizzazione all'ingresso del minore siano uniti a questo da vincolo di parentela entro il quarto grado ovvero, in difetto, abbiano rispettato le condizioni e le procedure di cui al titolo IV-*bis*;
- d) il provvedimento straniero sia corredato da un progetto che illustri lo scopo della misura di protezione del minore e la prevedibile durata della stessa;
- e) entro sei mesi dall'ingresso in Italia sia richiesta la pronuncia di adozione in casi particolari del minore, ai sensi dell'articolo 44, al tribunale per i minorenni territorialmente competente.

2. Per le richieste fondate su provvedimenti stranieri emessi in data precedente all'entrata in vigore del presente articolo, l'autorizzazione può essere rilasciata anche in assenza dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sempre che ciò corrisponda all'interesse del minore, avuta considerazione per i legami già instauratisi.

Art. 39-*octies*. -- 1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

2. All'articolo 44, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

d-bis) quando il minore straniero abbia fatto ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* ed esistono legami familiari il cui mantenimento risponde all'interesse del minore medesimo».

Art. 10.

(Affidamento internazionale e soggiorni a scopo adottivo)

1. Dopo il titolo IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«TITOLO IV-BIS -- DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE INTERNAZIONALE DI MINORI STRANIERI

Art. 57-*bis*. -- 1. L'affidamento familiare internazionale è finalizzato al compimento di uno specifico progetto di carattere familiare, umanitario, sanitario, di studio o di formazione professionale, tale da consentire il miglioramento delle condizioni di vita del minore straniero, nonché ad assicurare il suo diritto a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1. Il progetto ha una durata massima di ventiquattro mesi e può essere prorogato qualora le particolari esigenze del progetto lo richiedano. Il progetto dovrà indicare le modalità di mantenimento delle relazioni con la famiglia di origine, ove possibile, e con il Paese di origine, tramite periodici rientri nello stesso o, comunque, l'insieme delle azioni idonee a facilitare il mantenimento dei rapporti del minore con il Paese di origine, con la sua cultura e con la sua lingua.

2. I progetti di cui al comma 1 sono predisposti dagli enti autorizzati di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, nei confronti di minori stranieri residenti nei Paesi con i quali sono stati stipulati specifici accordi internazionali ai sensi dell'articolo 57-*quinquies*.

3. Possono accedere ai progetti di cui al comma 1 i minori che si trovano in accertate condizioni di disagio presso la propria famiglia o che sono ricoverati in istituti o comunità di assistenza nel Paese di origine, anche qualora la condizione di difficoltà derivi da calamità naturali o da una particolare situazione di conflitto armato.

4. L'affidamento familiare internazionale è disposto dalle autorità del Paese di origine, sentiti i genitori o il genitore esercente la potestà genitoriale o, in mancanza, il legale rappresentante nonché, ove risulti possibile, il minore che ha compiuto gli anni dodici o di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Art. 57-*ter*. -- 1. L'affidamento familiare internazionale è consentito a coppie coniugate, preferibilmente con figli minori, o a persone singole, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, in grado di assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e il soddisfacimento dei bisogni affettivi del minore straniero.

2. Le persone che desiderano ottenere l'affidamento familiare di minori residenti all'estero presentano un'apposita dichiarazione di disponibilità ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2.

3. L'affidatario deve aderire al progetto familiare, umanitario, sanitario, di studio o di formazione professionale, di cui all'articolo 57-*bis*, comma 1, e assicurare il mantenimento delle relazioni del minore con la sua famiglia di origine, ove possibile, e con il Paese di origine, con la sua cultura e con la sua lingua, tramite periodici rientri nello stesso o, comunque, ponendo in essere tutte le azioni idonee al mantenimento delle predette relazioni, avvalendosi dei servizi sociali competenti e dell'ente autorizzato che gestisce il progetto.

Art. 57-*quater*. -- 1. L'autorità centrale competente per gli affidamenti internazionali:

a) valuta le richieste di autorizzazione degli enti di cui al comma 2 e, se del caso, li autorizza iscrivendoli nell'apposito albo;

b) autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei minori stranieri accolti mediante affidamento internazionale e delibera in ordine al rimpatrio dei medesimi;

c) coopera e si raccorda con le amministrazioni pubbliche interessate anche al fine di stipulare appositi accordi internazionali;

d) vigila sulle modalità di affidamento dei minori;

e) provvede all'istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti;

f) svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'accoglienza dei minori affidati in Italia nei loro Paesi di origine, avvalendosi a tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali.

2. Gli enti che possiedono i requisiti indicati nell'articolo 39-*ter*, inclusi quelli già autorizzati ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c) ai fini dell'adozione internazionale, possono essere autorizzati a operare nell'ambito delle attività riguardanti l'affidamento familiare internazionale. Gli enti autorizzati sono iscritti in un apposito albo tenuto dell'autorità centrale competente.

Art. 57-*quinqüies*. -- 1. L'affidamento familiare internazionale è consentito in favore di minori stranieri provenienti da Paesi con i quali sono stati stipulati specifici accordi internazionali; esso è compiuto nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dal diritto internazionale. Il provvedimento di affidamento è disposto dalla competente autorità del Paese straniero solo quando è accertato che il minore si trova in stato di difficoltà familiare, temporanea o prolungata, e non è possibile procedere a un affidamento familiare nel Paese di provenienza, ma solo al ricovero in un istituto assistenziale.

2. Il provvedimento che dispone l'affidamento internazionale contiene:

- a) le motivazioni che giustificano il ricorso all'affidamento familiare internazionale, con riferimento al progetto sanitario, scolastico o di formazione professionale predisposto dall'ente autorizzato di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2;
- b) la durata dell'affidamento che non può essere superiore a due anni, salvo eventuale proroga;
- c) le modalità di mantenimento delle relazioni con i genitori o con il genitore esercente la potestà genitoriale nel Paese di origine;
- d) le facoltà attribuite agli affidatari dell'esercizio dei poteri connessi alla potestà genitoriale;
- e) la previsione del rientro del minore nel Paese di origine alla scadenza del progetto di cui alla lettera a).

3. Gli accordi internazionali stabiliscono che ciascuno degli Stati contraenti designi un'autorità centrale per gli affidamenti familiari internazionali, competente per la gestione e il coordinamento delle relative attività, e che le autorità centrali, per procedere agli affidamenti, possano avvalersi di enti autorizzati, con finalità non lucrative, gestiti da persone qualificate per la loro integrità morale e per la loro formazione in materia di problematiche dell'infanzia.

Art. 57-*sexies*. -- 1. Gli aspiranti all'affidamento di un minore residente all'estero conferiscono l'incarico a uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2.

2. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di affidamento familiare internazionale ai sensi del comma 1:

- a) riceve dalle persone disponibili ad accogliere minori in affidamento familiare internazionale la relativa istanza e ne valuta i presupposti, compiendo, con riferimento all'affido internazionale, le attività di cui all'articolo 29-*bis*;
- b) trasmette all'autorità centrale una relazione sulla idoneità dei richiedenti a ricevere un minore in affidamento;
- c) svolge le pratiche relative all'affidamento familiare presso le autorità del Paese di origine del minore e concorda con esse le modalità di mantenimento delle relazioni del minore stesso con la sua famiglia di origine;
- d) informa gli aspiranti affidatari sulle procedure da seguire e sul progetto predisposto, sulle relative modalità di applicazione, sulla sua durata nonché sulle modalità di mantenimento delle relazioni con la famiglia di origine e con il Paese di origine del minore;
- e) svolge le attività relative alle procedure di autorizzazione all'ingresso del minore e al suo inserimento presso gli affidatari;
- f) informa costantemente l'autorità centrale delle procedure in esame, trasmettendo la relativa documentazione in esito alle decisioni assunte.

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 31, comma 3.

Art. 57-*septies*. -- 1. L'autorità centrale, ricevuti gli atti relativi agli aspiranti affidatari e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'affidamento familiare risponde al superiore interesse del minore e ne pronuncia l'efficacia in Italia, autorizzando l'ingresso e la residenza in Italia del minore stesso per la durata dell'affidamento.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo non è ammessa quando non risultano rispettate le condizioni previste dall'articolo 57-*bis*, commi 2 e 4.

Art. 57-*octies*. -- 1. Il provvedimento di affidamento familiare internazionale disposto dall'autorità straniera competente e ogni altro documento relativo sono trasmessi al tribunale per i minorenni del distretto in cui risiede la famiglia affidataria, che vigila sull'andamento dell'affidamento familiare ricevendo periodiche relazioni dall'ente autorizzato e procedendo a ogni altro accertamento ritenuto utile.

2. Nel caso in cui la prosecuzione dell'affidamento familiare rechi pregiudizio al minore, il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 23 e provvede a comunicarli all'autorità centrale per l'affidamento internazionale, all'ente autorizzato incaricato e al servizio sociale competente del comune in cui la famiglia affidataria risiede.

Art. 57-*novies*. -- 1. L'affidamento familiare internazionale cessa con provvedimento dell'autorità del Paese di origine del minore, che lo ha disposto, quando è venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato ovvero nel caso in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore. L'ente autorizzato trasmette il provvedimento di cui al presente comma all'autorità centrale, che ne dichiara l'efficacia e autorizza il rientro del minore nel Paese di origine, a cura dell'ente autorizzato.

2. Nel caso in cui, alla data di scadenza del progetto di cui all'articolo 57-*bis*, comma 1, il rientro del minore nella famiglia di origine risulti impraticabile, ovvero il minore non abbia terminato il citato progetto, l'autorità competente del Paese di origine adotta un provvedimento di proroga dell'affidamento familiare. L'ente autorizzato trasmette il provvedimento di cui al presente comma all'autorità centrale che ne dichiara l'efficacia, dandone comunicazione ai sensi del comma 1.

Art. 57-*decies*. -- 1. Nel caso in cui il provvedimento di affidamento internazionale è pronunciato in favore di un minore di cui l'autorità competente del Paese di origine ha accertato la situazione di abbandono, la permanenza del minore in Italia è autorizzata dall'autorità centrale in applicazione del titolo III, capo I. In tale caso gli affidatari che siano in possesso dei requisiti di cui al citato titolo III, capo, I possono, ricorrendone i presupposti di legge, chiedere che sia pronunciata un'adozione dalle competenti autorità all'estero o in Italia, sempre che ciò sia conforme alla legislazione e ai provvedimenti del Paese di origine e corrisponda al superiore interesse del minore.

Art. 57-*undecies*. -- 1. Rientrano nell'applicazione del presente capo anche i provvedimenti disposti all'estero che autorizzano l'espatrio del minore dal proprio Paese di origine per brevi soggiorni con un accompagnatore che ne ha la tutela. In tali casi l'autorità centrale autorizza l'ingresso del minore straniero e del suo accompagnatore stabilendone il collocamento nel domicilio di persone disponibili che ne facciano richiesta seguendo la procedura di cui all'articolo 57-*sexies*.

Art. 57-*duodecies*. -- 1. Qualora le misure di cui al presente capo siano disposte in favore di minori in stato di adottabilità, la Commissione di cui all'articolo 38 deve essere informata del loro ingresso in Italia; la permanenza dei medesimi minori è autorizzata dall'autorità centrale in applicazione delle norme del titolo III, capo I. In tale caso le persone presso cui il minore è domiciliato, che siano in possesso dei requisiti di cui al titolo III, capo I, possono, ricorrendone i presupposti di legge, chiedere che sia pronunciata un'adozione dalle competenti autorità all'estero o in Italia, qualora ciò sia conforme alla legislazione e ai provvedimenti del Paese di origine e corrisponda al superiore interesse del minore».

Art. 11.

(L'adozione del nascituro)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-*bis*. - 1. Coloro che intendono adottare un nascituro possono presentare la domanda di cui all'articolo 22 a condizione che abbiano i requisiti in essa indicati. Il tribunale per i minorenni tiene un registro delle persone disponibili a tale adozione nel quale sono inseriti i dati delle persone che risultano idonee in esito alle indagini ai sensi del comma 4 dell'articolo 22. La formazione specifica sull'adozione del nascituro può essere offerta, oltre che dai servizi di cui all'articolo 22, comma 3, anche da un ente che abbia concluso con essi un accordo a norma dell'articolo 39-*bis*.

2. Sulle domande di cui al comma 1 del presente articolo il tribunale per i minorenni decide in applicazione della procedura di cui all'articolo 22 tenendo conto che esse hanno carattere prioritario e devono concludersi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. L'abbinamento ai fini della disposizione dell'affidamento preadottivo può essere realizzato dal tribunale anche prima della nascita sotto il controllo dei servizi socio-assistenziali degli enti locali o di un altro ente che abbia concluso con essi un accordo a norma dell'articolo 39-*bis*.

3. È ammissibile la presentazione della domanda di adozione di uno specifico nascituro per il quale la gestante abbia deciso di non riconoscere il nascituro e darlo in adozione ai sensi dell'articolo 22-*ter*. Disposte le dovute indagini, il tribunale per i minorenni decide sulla stessa tenendo conto che, ai fini della disposizione dell'affidamento preadottivo del minore identificato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, essa prevale sulle altre domande di adozione presentate a norma del citato articolo 22.

4. Nel caso in cui per uno stesso nascituro siano presentate più domande corredate dalla dichiarazione di cui all'articolo 22-*ter*, comma 2, il tribunale sceglie tra gli adottanti le persone maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

5. In ogni caso, resta ferma l'applicazione delle norme in materia di dichiarazione dello stato di adottabilità del minore.

Art. 22-*ter*. -- 1. La gestante che non intenda riconoscere il nascituro può decidere di darlo in adozione anche prima della nascita. In tale caso, fatta salva l'applicazione delle disposizioni che consentono il parto in anonimato, la gestante può presentare al tribunale per i minorenni domanda di abbinamento del nascituro con le persone disponibili all'adozione a norma dell'articolo 22-*bis*.

2. La gestante che non intende riconoscere il nascituro può altresì scegliere le persone da cui intende farlo adottare. Di tale volontà viene dato atto nella domanda di adozione di cui all'articolo 22-*bis*, comma 3.

3. Ricevute le istanze di cui ai commi 1 e 2, il tribunale per i minorenni convoca la gestante e, disponendo indagini analoghe a quanto previsto nell'articolo 22, comma 4, verifica che la disponibilità di cui al comma 1 o la scelta manifestata a norma del comma 2 del presente articolo siano state prese liberamente e coscientemente. I dati relativi alle persone disponibili a fare adottare il proprio nascituro sono annotati dal tribunale in appositi registri e resi disponibili su istanza di altri tribunali.

4. L'abbinamento del nascituro con le persone disponibili alla sua adozione può avvenire a norma dell'articolo 22-*bis*, comma 2, ferma restando l'applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazione dello stato di adottabilità del minore».

2. All'articolo 32 della legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis* L'impossibilità di affidamento o di adozione nel Paese di origine deve intendersi sussistente anche nel caso di adozione di un minore abbandonato alla nascita pronunciata in favore di persone residenti in un altro Stato nei cui confronti la madre naturale ha espresso una dichiarazione assimilabile a quella di cui all'articolo 22-*ter*, comma 2».

Art. 12.

(Tariffe fisse e gratuità)

1. La lettera *l-bis*) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è abrogata.

2. I servizi resi per l'adozione internazionale prevedono una partecipazione pubblica ai costi, che può attivare fino al 100 per cento dei servizi medesimi, sulla base dell'appartenenza degli adottanti ad alcune categorie reddituali individuate con provvedimento della Commissione per le adozioni internazionali. La medesima Commissione determina le tabelle dei costi dell'adozione internazionale sulla base dei quali gli enti autorizzati operano in regime di convenzione con la pubblica amministrazione.

